Deliberazione FVG/4/2026/INPR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

Tiziana Spedicato	Presidente (relatore)
Daniele Bertuzzi	Consigliere
Antonella Manca	Consigliere
Tamara Lollis	Primo Referendario
Marco Coiz	Referendario

Programma delle attività di controllo per l'anno 2026

Adunanza del 4 febbraio 2026

Visto l'art. 100 comma 2 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

Vista la legge costituzionale, 18 ottobre 2001 n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003 n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, adottato con la deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011 del 25 ottobre 2011;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/2025/INPR, depositata il 19 dicembre 2025, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2026";

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie n.1/SEZAUT/2026/INPR, depositata in data 27 gennaio 2026, con la quale è stato approvato il programma dell'attività per l'anno 2026;

Vista l'ordinanza n. 4 del 29 gennaio 2026 con cui è stata convocata la Sezione plenaria per la definizione del programma di controllo per l'anno 2026;

Considerato che all'attribuzione dei controlli ai singoli magistrati e alla composizione dei collegi provvede annualmente il Presidente con propria ordinanza;

Sentito il relatore Presidente;

APPROVA

il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che contiene la programmazione delle attività di controllo da svolgersi nel corso dell'anno 2026.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia.

Incarica inoltre la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.

Il Presidente Relatore

F.to Tiziana Spedicato

Depositato in Segreteria in data 6 febbraio 2026

Il Dirigente

F.to Maura Lai

Allegato: Programmazione delle attività della Sezione di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2026.

La programmazione dei controlli della Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia per il 2026 trova definizione a conclusione di un procedimento nel quale hanno rilievo la valutazione generale delle politiche finanziarie e di bilancio adottate dalla Regione e dagli Enti locali e la funzione di raccordo esercitata a livello centrale dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie attraverso le linee programmatiche generali approvate con le deliberazioni indicate in premessa.

Le Sezioni Riunite, nel delineare controlli e analisi che l'art. 100 della Costituzione assegna alla Corte, hanno sottolineato "*l'esigenza prioritaria dei controlli finanziari, orientati alla finalità di prevenire la produzione di disavanzi e, comunque, di ripianarli in tempi certi (…)*" (così, deliberazione n. 26/SSRRCO/INPR/2025), con adozione di criteri di attualizzazione delle verifiche all'ultimo esercizio disponibile e di selezione degli enti con indici di criticità. Anche la Sezione delle Autonomie, sulla traccia delle Sezioni Riunite, ha indicato la necessità prioritaria di analisi, da parte delle Sezioni regionali, sulla "*tenuta degli equilibri degli enti, come precondizione di sostenibilità dei diritti e dei servizi*" e, ai fini di una maggiore effettività e della coerenza del sistema dei controlli, ha individuato l'obiettivo primario della programmazione " *nella combinazione e reciproca integrazione tra i controlli finanziari sui saldi e gli equilibri di bilancio e i controlli posti a presidio della sana gestione finanziaria e del buon andamento amministrativo, affinché l'unitarietà delle funzioni di garanzia attribuite alla Corte dei conti produca, al tempo stesso, effetti di prevenzione del disavanzo ed effetti di ottimizzazione della gestione, attraverso esiti di tipo sollecitatorio, in ausilio dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa, con particolare riferimento al proficuo utilizzo della spesa di investimento e ai servizi alla persona*" (così, deliberazione n. 1/SEZAUT/2026/INPR), promuovendo la "*reciproca integrazione e (…) sinergie tra le diverse attività da sviluppare in sede regionale e centrale, coniugando i controlli di processo con i controlli di prodotto, per verificare la legalità finanziaria e i risultati conseguiti nella gestione delle risorse pubbliche*".

In un quadro programmatorio nel quale rilevano i vincoli della *governance* europea e gli obiettivi pluriennali di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio, le Sezioni Riunite hanno posto particolare attenzione ad alcuni ambiti selettivi di indagine, tra i quali la spesa di investimento e l'impiego dei fondi europei, *in primis* quelli per l'attuazione a livello territoriale dei progetti a valere su risorse provenienti dal PNRR, attesi i riflessi sulla crescita e la correlazione con l'effettiva possibilità di un risanamento duraturo e sostenibile dei conti

pubblici, e hanno indicato la necessità che le Sezioni regionali presidino, al riguardo, l'efficienza della spesa e la capacità di mantenimento a regime degli interventi realizzati.

Altro tema individuato è la tutela uniforme dei diritti essenziali a livello locale, con analisi sull'effettiva e coerente erogazione dei servizi alla persona, idonea a produrre *esiti di tipo sollecitatorio* quanto al superamento di situazioni di inerzia e di inadempimento e alla prevenzione ed eliminazione della spesa improduttiva in generale. Sulla spesa sociale degli enti locali, peraltro, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2025/FRG, depositata il 14 ottobre 2025, ha anche individuato possibili contenuti del controllo, promuovendo l'analisi sulla resa dei servizi, in termini di risposta alla domanda di assistenza e di inclusione sociale, e l'esame dei diversi modelli gestionali prescelti dagli enti.

Sulle diseguaglianze di accesso nella sanità, e in generale sulla gestione sanitaria, è stata evidenziata la necessità di analisi specifiche, idonee ad offrire, nelle relazioni di parificazione del rendiconto regionale, indicazioni comparabili sui servizi resi per i LEA, l'assistenza territoriale, le liste d'attesa, gli interventi di edilizia, e sui profili economico-finanziari delle aziende sanitarie.

Sul versante delle entrate di bilancio, obiettivo centrale della programmazione, anche per gli eventuali effetti sugli equilibri di bilancio, è individuato nelle indagini sull'efficienza della riscossione coattiva degli Enti locali.

Tanto premesso, la direzione delle attività di controllo che la Sezione regionale svolgerà nel 2026 è delineata dalla necessità prioritaria di garantire approfondite analisi sugli equilibri complessivi di bilancio e sulla sostenibilità del debito della platea degli enti sottoposti ai controlli della Corte, presenti nel territorio regionale.

Con riferimento agli Enti locali, una volta completata la verifica su tutti gli enti del territorio relativa all'applicazione delle regole dell'armonizzazione contabile e tenuta presente una situazione in cui non vi sono enti in dissesto e nemmeno in piano di riequilibrio, il previsto controllo finanziario può ragionevolmente declinarsi attraverso un monitoraggio degli andamenti finanziari finalizzato a verificare l'eventuale instaurarsi di situazioni di sofferenza e la continuazione di controlli puntuali limitati a quegli enti per i quali la Sezione abbia già deliberato il riscontro di criticità che rendono opportuna la prosecuzione del controllo anche sui rendiconti successivi.

Per quanto riguarda, invece, gli Enti del sistema sanitario regionale, il controllo finanziario continuerà ad essere svolto in modo capillare, con approfondimento dei profili critici, su tutte le quattro aziende e sui due IRCCS del territorio regionale.

In ogni caso, le attività di controllo saranno indirizzate alle risultanze dei rendiconti dell'ultimo esercizio disponibile, come da Linee programmatiche generali.

Particolare rilievo sarà assicurato ai controlli riconducibili al ciclo di parificazione del rendiconto della Regione, all'interno del quale devono essere ricompresi la DAS (dichiarazione di affidabilità del rendiconto), la relazione sulle coperture delle leggi di spesa e il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, contenente tutti quegli aspetti finanziari, rilevanti nel governo del sistema integrato regionale, che, per motivi temporali, non possono essere affrontati prima o contestualmente al giudizio di parificazione del rendiconto, quali il bilancio consolidato, il bilancio preventivo dell'anno successivo, la razionalizzazione delle partecipazioni e i controlli interni.

Quanto ai controlli sulla gestione, finalizzati ad agevolare la funzionalità operativa attraverso la ricerca delle cause di inerzia, ritardi, inefficienze che impediscono l'erogazione dei servizi e richiedono opportune misure di correzione, la Sezione sarà impegnata a completare alcuni controlli avviati nello scorso esercizio relativamente agli interventi finanziati con fondi PNRR, al ciclo della *performance* dei Comuni destinatari del controllo sui controlli interni ai sensi dell'art. 148 tuel e alla spesa sociale degli enti locali del territorio e ad avviare le attività di indagine sulla riscossione delle entrate, in conto competenza e in conto residui, degli enti locali e il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, tenuto conto, in questo ultimo caso, delle attività che hanno già formato oggetto di separati referti.

Lo svolgimento delle attività di controllo si accompagnerà ad un costante confronto con le Amministrazioni lungo tutto l'*iter* istruttorio.

Si evidenzia che la definizione della programmazione delle attività di controllo del 2026 ha tenuto conto anche dell'entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante *Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*, in particolare per gli effetti di rilievo sull'ulteriore sviluppo della funzione consultiva e sull'estensione del controllo preventivo di legittimità, e le conseguenze, non prevedibili, sui carichi di lavoro della Sezione nell'anno.

Ciò suggerisce di esprimere riserva, da sciogliere nel secondo semestre del 2026, in ordine alla possibilità di programmare ulteriori controlli di natura gestionale, quali quello sull'efficienza della riscossione coattiva delle entrate, pur promosso dalle Sezioni Riunite, e, sul versante della spesa, quello sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.

Tutto ciò premesso e considerato, il programma di attività per l'anno 2026 è articolato secondo le materie e i criteri di seguito espressi.

A. Controllo di legittimità (preventivo e successivo) su atti delle amministrazioni periferiche dello Stato

A.1. Attività di controllo preventivo di legittimità ex art. 3 della l. 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i., sugli atti delle Amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia;

A.2. Attività di controllo successivo di legittimità sugli atti dei dirigenti in costanza di osservazioni del competente ufficio di controllo ex art. 10, comma 1 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

A.3. Attività di controllo successivo di regolarità contabile sui prospetti di rendicontazione (cd. Mod. 27 C.G.) e sulle contabilità mensili di tesoreria per le spese effettuate da organi decentrati dello Stato (d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367).

Tale settore di attività - già oggetto di informatizzazione a fini di semplificazione e di accelerazione tempistica e che, di norma, negli esercizi precedenti, non ha subito riduzioni, tenuto conto dell'articolato *iter* procedimentale che lo connota - potrebbe essere soggetto a variazioni incrementative in conseguenza dell'entrata in vigore della l. 7 gennaio 2026, n. 1;

A.4. Attività di parificazione dei decreti di accertamento dei residui passivi dello Stato (D.A.R.), di competenza degli uffici periferici aventi sede in regione.

B. Attività consultiva e di controllo specifica

B.1. Motivati avvisi ex art. 33, comma 4 del d.p.r. 25 novembre 1975, n. 902, in materia di contabilità pubblica;

B.2. Attività consultiva ai sensi dell'art. 46, comma 2, della l. 23 dicembre 2021, n. 238, a richiesta della Regione e dei Comuni, *sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR;*

B.3. Attività consultiva ai sensi dell'art. 2 della l. 7 gennaio 2026, n. 1;

B.4. Attività specifica di controllo ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come novellato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118, relativa all'esigenza di *sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili* (così, deliberazione n. 16/SSRR/QMIG/2022).

C. Attività di controllo sulla Regione

C.1. Attività di analisi (metodologie e tecniche di quantificazione degli oneri, congruenza delle coperture finanziarie) e referto annuale sulla legislazione regionale di spesa 2025 ex art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con l. 7 dicembre 2012, n. 213;

C.2. Attività di controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativo-contabile del bilancio preventivo (esercizi 2026-2028) e del rendiconto consuntivo (esercizi 2025), con le modalità e secondo le procedure previste all'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, e all'art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con l. 7 dicembre 2012, n. 213, per la verifica dell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica e dei relativi adempimenti connessi all'ordinamento vigente, da svolgersi, la prima, nell'ambito dell'analisi che ha esito nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, di cui al punto **C.7.**, e, la seconda, nell'ambito dell'esame propedeutico alla parificazione del rendiconto regionale, di cui al punto **C.6.;**

C.3. Esame dei rendiconti consuntivi degli enti che compongono il Servizio Sanitario Regionale con le modalità e secondo le procedure previste dall'art. 1, comma 170, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, e all'art. 1, commi 3, 4, 7 e 8 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con l. 7 dicembre 2012, n. 213 (chiusura dell'esercizio 2023 e analisi del 2024);

C.4. Esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, ex art. 1, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con l. 7 dicembre 2012, n. 213 (analisi degli esercizi 2024-2025), da svolgersi nell'ambito del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, di cui al punto **C.7.;**

C.5. *DAS* (Dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione), ai sensi dell'art. 33, comma 3, del d.p.r. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125. L'attività è funzionale al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione e, in particolare, alla valutazione sulla ragionevole certezza che le risultanze del

rendiconto siano complessivamente anche affidabili e che il rendiconto possa considerarsi attendibile e regolare nella sua interezza;

C.6. Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione, nell'ambito del quale la Sezione segnala, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con l. 7 dicembre 2012, n. 213, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale "*le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa*".

Nello svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica al giudizio proseguiranno le verifiche relative allo stato degli investimenti finanziati dal PNRR, alla spesa sociale della Regione, alla spesa per la sanità, con aggiornamento del precedente giudizio di parificazione;

C.7. Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica concernente il bilancio preventivo della Regione Friuli Venezia Giulia 2026-2028, il bilancio consolidato della Regione Friuli Venezia Giulia 2025 e i controlli interni della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2024-2025;

C.8. Monitoraggio sulla razionalizzazione delle società partecipate della Regione, da svolgersi nell'ambito dell'attività che ha esito nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, di cui al punto **C.7**.;

C.9. Attività di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, ai sensi dell'art. 9 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con l. 7 dicembre 2012, n. 213.

D. Attività di controllo sugli Enti locali

D.1. Per quanto attiene al controllo finanziario sugli enti locali previsto dall'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conclusa la prima fase di controllo relativa all'applicazione della riforma che ha introdotto la cosiddetta armonizzazione contabile, l'attività di istruttoria specifica può proseguire, come avvenuto in base alla precedente programmazione, nei confronti di un numero limitato di enti nei quali, dai dati emergenti dal monitoraggio complessivo dei Comuni, si evidenzino possibili criticità suscettibili di pregiudicarne gli equilibri.

Tenuta presente una situazione in cui non vi sono enti in dissesto e nemmeno in piano di riequilibrio, nel 2026 si procederà al monitoraggio sulle principali grandezze finanziarie degli enti locali presenti in banca dati al duplice fine di enucleare, da un lato, gli enti che risulterà opportuno sottoporre a ulteriori controlli finanziari e, dall'altro, di individuare

tempestivamente gli enti che, in ragione della coesistenza di un'esiguità del margine corrente con investimenti di entità significativa potrebbero riscontrare difficoltà nella realizzazione degli interventi.

In questi casi dovranno essere tempestivamente attivati, senza necessità di ulteriori atti di programmazione, i relativi controlli di gestione che, ai fini di garantire un'effettiva possibilità di correzione di eventuali criticità, dovranno essere oggetto di rapporti conclusivi redatti con la massima tempestività. I controlli si svolgeranno con le modalità normalmente adottate nel "dialogo istruttorio", tenendo in particolare considerazione le necessità di non determinare inutili aggravi delle procedure e favorendo l'incontro diretto con il soggetto controllato fin dall'avvio dell'istruttoria;

D.2. Attività di monitoraggio economico – finanziario finalizzato a definire le tematiche maggiormente rilevanti riferite alle Comunità di montagna obbligatorie e ai relativi rapporti con i rispettivi Comuni, con le medesime modalità di cui al precedente punto **D.1.**

D.3. Monitoraggio sulla razionalizzazione delle società partecipate degli Enti locali, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

E. Certificazione dei contratti collettivi di lavoro

E.1. Certificazione dei contratti collettivi di lavoro del Comparto unico Regione Enti Locali FVG aree dirigenziale e non dirigenziale, ai sensi dell'articolo 36 del d.p.r. 25 novembre 1975, n. 902, come modificato dal d. lgs.vo 15 maggio 2003 n. 125 di adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e articoli 47 e 48, comma 3 del d. lgs.vo 30 marzo 2011, n. 165, e s.m.i.;

E.2. Certificazione dei contratti di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 11, comma 19, del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 2013, n. 112, e s.m.i.

F Monitoraggio sull'attuazione PNRR in collaborazione con la Sezione Autonomie

Prosecuzione e completamento del monitoraggio sullo stato di attuazione dei CUP/progetti finanziati dal PNRR, per i soggetti attuatori rientranti nel perimetro di competenza della Sezione , tenuto conto del termine finale per la loro realizzazione, con particolare riferimento alle criticità rilevate in occasione dell'ultimo Rapporto (deliberazione n. FVG/54/2025/PNRR del 24 giugno 2025 "Rapporto relativo ai progetti afferenti al piano

nazionale di ripresa e resilienza concernenti la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gli enti locali e gli enti del sistema regionale pubblico allargato – aggiornamento" e ed a quelle emergenti nelle fasi conclusive del Piano.

G. Attività di controllo successivo sulla gestione e/o di referto con specifica rilevanza economico-finanziaria

G.1. Completamento dell'attività di controllo sugli interventi degli Enti del Sistema Sanitario Regionale finalizzati alla realizzazione e attivazione operativa delle Case della Comunità, con estensione alle Centrali Operative Territoriali e agli Ospedali di Comunità;

G.2. Prosecuzione e completamento dell'attività di controllo delle misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico attuate dalla Protezione civile;

G.3. Prosecuzione e completamento dell'attività di controllo relativa al Comune di Staranzano – MISURA M2C3I1.1 – CUP C69J22000700001 - demolizione e ricostruzione scuola primaria De Amicis;

G.4. Prosecuzione e completamento dell'attività di controllo sulla spesa sociale degli enti locali del territorio. L'attività è orientata alla mappatura dell'organizzazione territoriale, degli enti gestori e dell'offerta del servizio sociale e all'analisi della dinamica della spesa sociale nell'ultimo triennio;

G.5. Prosecuzione e completamento dell'attività di controllo sul ciclo della *performance,* sull'attività degli Organismi Indipendenti di Valutazione e sulla correlata erogazione di retribuzione variabile di risultato nei Comuni destinatari del controllo sui controlli interni ai sensi dell'art. 148 TUEL;

G.6. Attività di indagine sulla riscossione delle entrate degli Enti locali del territorio regionale nell'ambito del monitoraggio previsto al precedente punto **D.1.**;

G.7. Monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, tenuto conto delle attività che hanno già formato oggetto di separati referti (deliberazioni del 5 luglio 2023, n. 120 e del 9 gennaio 2025, n. 2).

Ove residuino spazi di attività, ci si riserva la possibilità di inserire in corso d'anno eventuali controlli sulla gestione aggiuntivi, al momento esclusi dall'incertezza dovuta all'entrata in vigore della l. 7 gennaio 2026, n. 1 (che potrebbe comportare la necessità di una rimodulazione degli ambiti di attività), e, comunque, dallo svolgimento delle attività ordinarie di controllo annuale.

Altre tipologie di indagini, individuate in via prioritaria dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione autonomie, saranno oggetto di approfondimento nell'ambito delle metodologie che saranno utilizzate per l'istruttoria del giudizio di parificazione del rendiconto regionale.

Ci si riserva, infine, di determinare il cronoprogramma delle singole attività secondo criteri di priorità e di collegamento tra i diversi ambiti di controllo e di procedere ai necessari raccordi di coordinamento.